

VERBALE DEL REVISORE UNICO

Verbale n. 13 del 29 ottobre 2021

Il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 09.00 presso il proprio ufficio in Corso Mazzini n. 84/2 Montebelluna (Tv) il sottoscritto Sernagiotto Claudio Revisore nominato con Deliberazione dell'Assemblea D'Ambito n. 7 del 29-06-2020 ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 rilascia il parere **“SULL'IPOTESI DEL CONTRATTO DECENTRATO ECONOMICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA PER L'ANNO 2021”**.

Il sottoscritto Revisore Unico

premessò

che in data odierna ha esaminato:


- l'Ipotesi di accordo sulla destinazione e finalità delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2021 prot. n. 1111 del 28/10/2021 sottoscritta tra le parti in data 27/10/2021;
- il Contratto Collettivo Decentrato Normativo per il personale dipendente non dirigente per il triennio 2019-2021 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 23 del 17/10/2019 e sottoscritto tra le parti in data 4 novembre 2019;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 08/10/2021 avente ad oggetto: *Costituzione fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale non dirigente, esercizio 2021 (Fondo Integrativo 2021): Approvazione parte variabile.*
- la determinazione del Direttore n. 52 del 11/10/2021 avente ad oggetto: *“Costituzione Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 per il personale dipendente non dirigente (Fondo Integrativo 2021)”*;
- la relazione illustrativa prot. n. 1114 del 28/10/2020 predisposta dal Direttore in ottemperanza all'art. 40 comma 3 sexies del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico finanziaria prot. n. 1115 del 28/10/2021 predisposta dal Direttore in ottemperanza all'art. 40 comma 3 sexies del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

delibera

di approvare il sotto riportato parere che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Montebelluna, lì 29 ottobre 2021

Il Revisore Unico
dott. Claudio Sernagiotto



Il Revisore Unico dei Conti,

vista

la documentazione ricevuta in data 28 ottobre 2021 dal responsabile del Settore Finanziario dott. Marco Tabacchi,

rilascia

il seguente

PARERE SULL'IPOTESI DEL CONTRATTO DECENTRATO ECONOMICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021.

Il sottoscritto Claudio Sernagiotto, Revisore Unico Dei Conti:

VISTO l'art. 147 del D.lgs. 152/2006 il quale prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni;

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 e la DGR. n. 1006 del 05 giugno 2012;

CONSIDERATO che i sopra citati provvedimenti disciplinano l'istituzione dei Consigli di bacino prevedendo il passaggio delle funzioni in capo alle A.A.T.O ai consigli medesimi;

VISTO l'atto del 17.12.2012 con il quale il Segretario del Comune di Venezia, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" così come attestato dalla registrazione della "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia", repertorio Comune di Venezia n. 130831 del 17.12.2012 e registrata il 21.12.2012 agli Atti Pubblici con il n. 1367, successivamente modificata in data 27.02.2014, repertorio Comune di Venezia n. 130934, registrata il 04.03.2014 agli Atti Pubblici con il n. 272;

DATO ATTO che:

- il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" è un ente associativo formato da 36 Comuni costituito, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e della L.R. 17/2012, per l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione e regolazione del Servizio Idrico Integrato;
- in quanto forma associativa tra Comuni ex art. 30 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", il Consiglio di Bacino è soggetto alle medesime norme applicabili ai Comuni in quanto compatibili, come disciplinato anche dall'art. 17 della sopra citata "*Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia"*", che rinvia alle norme della vigente legislazione per i Comuni;

PREMESSO che con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172, come modificato con Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, sono state introdotte norme finalizzate all'armonizzazione dei principi e degli schemi contabili delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e che tale normativa si applica ai Consigli di Bacino per le disposizioni di legge sopra richiamate;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 comma 6 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e l'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il quale dispone che l'organo di revisione provveda al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge;

DATO ATTO CHE con la sopra citata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 08/10/2021 il suddetto Organo esecutivo prende atto di quanto esposto nella relazione istruttoria sulla costituzione del citato Fondo integrativo 2021 presentata dal Direttore e acquisita agli atti con prot. n. 935 del 17/09/2021, nella quale:

- si quantificano le risorse stabili del Fondo integrativo 2021 in euro 27.730,22 e le risorse variabili in euro 9.910,19 di cui € 2.985,89 sono risorse variabili relative all'articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018, "conseguimento di obiettivi e progetti dell'Ente, anche di mantenimento (nel P.d.P. o analoghi documenti) per sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale", la cui approvazione e destinazione è di competenza dell'Amministrazione;
- si quantificano in € 3.571,80 i risparmi di buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020 che possono finanziare la parte variabile del Fondo integrativo per l'esercizio 2021 ai sensi del citato articolo 1 comma 870 primo periodo della Legge 30/12/2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", calcolati secondo le indicazioni operative fornite dalla circolare della RGS n. 11 del 9 aprile 2021;

DATO ATTO altresì atto che il Comitato Istituzionale con la sopra citata deliberazione n. 25/2021 approva:

- l'utilizzo del citato importo di € 2.985,89 relativo alle risorse variabili, motivando lo stesso con l'implementazione del processo di digitalizzazione delle attività dell'Ente avviato nell'esercizio 2018, funzionale all'ottimizzazione della spesa previa analisi e riduzione dei costi della spesa corrente, nonché alla maggiore attività di regolazione imposte dai nuovi provvedimenti emanati da ARERA senza incremento della dotazione di personale;
- la destinazione della citata somma di € 3.571,80 per il finanziamento una tantum della performance del personale dipendente non dirigente per l'anno 2021 come disciplinato dal citato articolo 1 comma 870 primo periodo della Legge 30/12/2020, n. 178;

DATO ATTO che il sottoscritto Revisore Unico dei Conti ha reso il proprio parere favorevole in merito alla relazione istruttoria sul Fondo Integrativo 2021 parere del 20 settembre 2021;

DATO ATTO che, sulla base degli atti sopra citati nelle premesse del presente parere, il Fondo Integrativo per il personale non dirigente del Consiglio relativamente all'anno 2021 è determinato come segue:

<u>Ipotesi di costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2021</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33. comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Risorse stabili</u>	-	-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017

<p><u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018 stabile riduzione risorse destinate al lavoro straordinario</u></p>	<p>916,67</p>	<p>Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale, del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019 con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017 è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.</p>
<p><u>Art. 67 comma 2 lett. b)</u></p>	<p>135,60</p>	<p>Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64. Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017</p>
<p><u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u></p>	<p>499,20</p>	<p>Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (numero dipendenti 6). Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 (euro 499,20 complessivi)</p>
<p><u>Adeguamento risorse parte stabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u></p>	<p>5.546,04</p>	<p>Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018: 90,28 % su importo di € 24.572,89</p>
<p><u>Totale risorse stabili</u></p>	<p>27.730,22</p>	
<p><u>Risorse variabili</u></p>		
<p>Articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018</p>	<p>2.388,71</p>	<p>Conseguimento di obiettivi e progetti dell'Ente, anche di mantenimento (nel P.d.P. o analoghi documenti) per sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.</p>

Articolo 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	3.000,00	Saldo economie servizio straordinario anno 2020 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
Articolo 68 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	352,50	Avanzo fondo 2020 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
Articolo 1 comma 870 primo periodo della Legge 30/12/2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"	3.571,80	Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020, importo calcolato secondo le indicazioni operative fornite dalla circolare della RGS n. 11 del 9 aprile 2021: i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020. Una tantum nel fondo 2021 fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Adeguamento risorse parte variabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	597,18	Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018: 9,72 % su importo di € 24.572,89
<u>Totale risorse variabili</u>	9.910,19	
<u>Totale Fondo 2021</u>	37.640,41	***
<u>Sommatoria limite fondo 2016, (poste escluse per confronto con il limite del 2016: art. 67 comma 2 lett a) e lett b), economie straord e avanzi anni precedenti) + quota pro-capite</u>	30.081,31	limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019

ACCERTATO che l'articolato della sopra citata Ipotesi di accordo integrativo economico rispetta i vincoli disposti dalle vigenti norme di legge e contrattuali sia per quanto riguarda gli istituti giuridici contenuti sia per quanto riguarda i limiti relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio;

DATO ATTO che il costo complessivo del Fondo Integrativo 2021, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente e dell'Irap nonché dell'indennità di comparto fuori fondo ed imputata direttamente a bilancio è il seguente:

Costo del Fondo in Bilancio	importi
FONDO	37.640,41
VOCI FUORI FONDO (COMPARTO)	289,68
ONERI	9.719,45
TOTALE SPESA FONDO CON ONERI	47.649,54
IRAP	3.224,06
TOTALE SPESA FONDO IN BILANCIO CON IRAP	50.873,59

DATO ATTO, pertanto, che il sopra citato Fondo Integrativo per l'esercizio 2021 è stato costituito nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa nazionale e senza ulteriori e/o diversi oneri rispetto a quelli previsti dalla programmazione annuale e pluriennale del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" in sede di approvazione del Bilancio di previsione, secondo quanto disposto dall'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs n. 165 /2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino n. 52 del 11/10/2021 è stata verificata la disponibilità finanziaria del capitolo 109041 e del capitolo 109047 del PEG 2021 del Consiglio di Bacino sui quali sono imputate le sopra citate spese;

ESPRIME

Parere favorevole sulla compatibilità dei costi complessivi previsti dal contratto economico decentrato integrativo per il personale dipendente non dirigente per l'anno 2021;

di dare atto che:

- a) i costi previsti nell'ipotesi del citato contratto economico decentrato integrativo sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio dell'Ente per l'anno 2021;
- b) l'ipotesi del citato contratto economico decentrato integrativo rispetta i vincoli normativi posti dalla contrattazione collettiva nazionale e le disposizioni inderogabili della vigente normativa di settore che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- c) l'articolato contenuto nella ipotesi di contratto sopra citata rispetta i vincoli disposti dalle vigenti norme di legge e contrattuali anche per quanto riguarda gli istituti giuridici in esso contenuti i quali sono previsti e regolamentati anche nel contratto decentrato normativo per il triennio 2019-2021.

Montebelluna, li 29 ottobre 2021

Il Revisore Unico
dott. Claudio Sernagiotto

